

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
803/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER GLI ANNI 2017 E SEGUENTI, CON RIFERIMENTO AGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI OGGETTO DEI PROCEDIMENTI EX
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL E 459/2016/E/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel;

- il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, n. 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento A498A);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 21 novembre 2016, prot. Autorità 34306, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE), datata 21 novembre 2016, prot. Autorità 34311, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione ENEL);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A), datata 25 novembre 2016, prot. Autorità 36300, del 6 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A, datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 35883, del 6 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 38386, 38388 e 38390, del 27 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), datata 5 dicembre 2016, prot. Autorità 36226, del 6 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 5 dicembre 2016);
- la lettera del Segretario generale dell’AGCM, datata 16 dicembre 2016, prot. Autorità 37437, del 16 dicembre 2016 (di seguito: lettera AGCM);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità, datata 16 dicembre 2016, prot. Autorità 37449, del 16 dicembre 2016 (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 22 dicembre 2016, prot. Autorità 38141, del 23 dicembre 2016 (di seguito: terza comunicazione ENEL).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, ad oggetto gli impianti Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, San Filippo del Mela di A2A e Fiumesanto di EP PRODUZIONE;

- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l'Autorità ha segnalato all'AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- a seguito della segnalazione dell'Autorità, l'AGCM, con il provvedimento A498A, ha disposto l'avvio di un'istruttoria, nei confronti, tra le altre, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l'esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell'impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- dagli elementi che, con le comunicazioni 7 e 8 settembre 2016, Terna ha fornito all'Autorità per l'individuazione degli impianti (o dei raggruppamenti di impianti) essenziali *ex* deliberazione 111, è emerso che una parte delle unità abilitate oggetto dei procedimenti 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel risulta essenziale per la sicurezza del sistema elettrico per l'anno 2017 (di seguito: capacità essenziale oggetto di procedimento);
- la capacità essenziale oggetto di procedimento, che è rappresentata dagli impianti San Filippo del Mela, Brindisi Sud e Fiumesanto, è stata inserita da Terna nell'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2017, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111);
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- la deliberazione 609/2016/R/eel prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, stabilendo che, qualora, in esito al menzionato processo, non sia applicato alcun regime di essenzialità *ex* deliberazione 111 a un dato impianto (o raggruppamento di impianti) essenziale oggetto di procedimento, la medesima capacità sia soggetta a provvedimenti prescrittivi e/o misure di regolazione asimmetrica da definirsi con successiva deliberazione;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso,

- l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
 - con le comunicazioni A2A, l'omonima società:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione A2A e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111;
 - con le comunicazioni EP, EP PRODUZIONE:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto Fiumesanto, per gli anni 2017-2020 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione A2A e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111;
 - gli impegni di cui ai precedenti alinea consentono, complessivamente, di conseguire risparmi medi annui non attualizzati che possono essere stimati in circa 95 milioni di euro nel periodo 2017-2020;
 - con la comunicazione 5 dicembre 2016, Terna, rispetto alle istanze di ammissione pluriennale di cui ai precedenti alinea, ha comunicato all'Autorità che le condizioni di essenzialità possono sussistere:
 - per l'intero periodo 2017-2020, con riferimento all'impianto Fiumesanto;
 - per l'intero periodo 2017-2021, in relazione all'impianto San Filippo del Mela;
 - sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Fiumesanto e San Filippo del Mela 220kV, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta sul mercato all'ingrosso previsti dagli articoli 64 e 65;
 - con la prima e la seconda comunicazione ENEL, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto Brindisi Sud, per gli anni 2017-2020 o per il periodo inferiore in

relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta; con la terza comunicazione ENEL, ha risposto alla richiesta di informazioni integrative che la Direzione Mercati dell'Autorità ha avanzato con la lettera DMEG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- visti i benefici attesi in termini di contenimento e stabilizzazione del corrispettivo *uplift*, accogliere le istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate da A2A e da EP PRODUZIONE, rispettivamente, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV, con le comunicazioni A2A, e Fiumesanto, con le comunicazioni EP, precisando che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- prevedere che, per ciascun anno del periodo di ammissione, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione siano non superiori all'importo indicato volontariamente come limite nella prima comunicazione A2A, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV, e nella prima comunicazione EP, per l'impianto Fiumesanto;
- limitatamente agli impianti Fiumesanto di EP PRODUZIONE e San Filippo del Mela 220kV di A2A, chiudere i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, in considerazione dell'assoggettamento – in esito ai procedimenti medesimi - dei citati impianti alla regolazione asimmetrica rappresentata dal regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111;
- proseguire l'istruttoria sull'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE per l'impianto Brindisi Sud, alla luce del contenuto della terza comunicazione ENEL e delle informazioni recentemente fornite all'Autorità dall'AGCM con l'omonima lettera; l'Autorità, dunque, si esprimerà sulla citata istanza con successivo provvedimento

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione, per gli anni 2017-2021, presentate da A2A, con le comunicazioni A2A, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;

2. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione, per gli anni 2017-2020, presentate da EP PRODUZIONE, con le comunicazioni EP, per l'impianto Fiumesanto;
3. chiudere i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel nei termini indicati in premessa, limitatamente agli impianti Fiumesanto di EP PRODUZIONE e San Filippo del Mela 220kV di A2A;
4. di proseguire, per le finalità e con le implicazioni evidenziate in premessa, l'istruttoria sull'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE per l'impianto Brindisi Sud, in collaborazione con l'AGCM;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna, ad A2A, a ENEL PRODUZIONE e ad EP PRODUZIONE;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni